

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 182

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SECRETO, ANGELINO PAOLO,  
OLIVETTI, ALPINO, CASTAGNO, TREMELLONI, DOSI**

*Presentata il 31 luglio 1958*

### Divieto del tiro a volo

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni, dopo la fine della seconda guerra mondiale, da più parti è stata avanzata la istanza di vietare, con un provvedimento legislativo, il tiro a volo nel territorio della nostra Repubblica.

In particolare, l'Ente nazionale per la protezione degli animali ha svolto una vasta azione in proposito, anche per conoscere — a mezzo di *referendum* — il pensiero delle diverse categorie di cittadini, compresi, tra questi, i parlamentari della passata legislatura. Dai risultati ottenuti è emersa con larga prevalenza la tesi abolizionistica, della quale si è fatto portavoce, dinanzi al primo Senato della Repubblica, il senatore Persico, invitando la Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere un disegno di legge in materia.

Il movimento abolizionistico è stato incoraggiato anche dalla iniziativa assunta a Ginevra dal « Bureau International Humanitaire », associazione apolitica con finalità educativa, che approvava, alla presenza del rappresentante italiano — commissario dell'Ente nazionale protezione animali — una mozione per il divieto del tiro a volo. Questa mozione è stata pure presentata — e con esito favorevole — in alcuni consigli comunali della Repubblica, tra i quali, ad esempio, quello di Monza, che si era interessato per avere nel suo ambito un luogo di tiro, e quello di Verona, che ha proibito le gare di tiro a volo che avevano luogo nell'Arena in occasione della tradizionale fiera annuale.

Chi bene esamini la questione si avvede subito che a favore della tesi abolizionistica militano ragioni di profondo rilievo e tali da indurre sollecitamente a chiedere quel provvedimento legislativo, che è largamente invocato ed atteso. Infatti:

1°) la pratica del tiro a volo (che abbraccia, oltre il tiro al piccione, il tiro al passero, allo storno, alla tortora) si differenzia nettamente da quello della caccia per molteplici motivi, soprattutto perché sfornita di un benché minimo carattere popolare e sportivo.

Essa è riservata soltanto ad una categoria molto ristretta di persone, che dispongono di notevoli mezzi finanziari e che traggono divertimento, in ambienti di lusso e di mondanità, dalla uccisione e dal ferimento dei volatili, in specie dei piccioni. Lo sterminio di questi animali, per il solo spasso di pochi facoltosi, è veramente ingente; solo a titolo di esempio si può ricordare che nel campionato mondiale di tiro al piccione, tenuto nel marzo 1950 a San Remo, si sono avuti ben 11.317 piccioni uccisi da parte di 180 tiratori, rimasti undici giorni in gara per i trenta milioni di premi stanziati! E poiché il prezzo di certi piccioni ascende fino a 700-800 lire ciascuno, è assolutamente impossibile che la partecipazione a siffatti divertimenti possa essere consentito alla maggior parte della nostra popolazione; la quale, anzi, oppressa dalla attuale difficile situazione economico-finanziaria, non può vedere con simpatia certi costosi metodi di passatempo per privilegiati.

È bene anche precisare che la pratica del tiro a volo non può considerarsi esercizio venatorio. Infatti la legge sulla caccia, di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il testo unico delle norme « per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » stabilisce che oggetto di questa attività deve essere soltanto la selvaggina, cioè gli animali selvatici, che vivono nella loro naturale libertà: e perciò l'uccisione di un animale in cattività non può mai costituire atto di caccia (articolo 1).

Pertanto, il tiro a volo va considerato come « giuoco » che si eseguisce in pubblico.

2º) I principi di un sano costume morale sono offesi da un'azione nefasta alle più naturali finalità educative della collettività sociale e nazionale, cioè dall'uso di sistemi tutt'altro che rispettosi della vita e delle sofferenze di animali domestici e, quindi, vicini all'uomo. Se in media il 60 per cento dei volatili adoperati nei tiri muore sotto i colpi del tiratore subito dopo l'uscita dalle apposite cassette, quasi irrilevante è la quantità dei volatili, che immune vola verso la libertà; la residua parte per lo più cade, straziata da ferite, e raccolta viene gettata alla rinfusa in altre cassette, dove se ne conclude l'agonia fino alla morte. E come spesso può capitare che queste vittime soffrano maltrattamenti nel corso dei viaggi dai luoghi di allevamento a quelli di tiro — fame, sete e in genere scarsa cura per i predestinati a morire — così è certo che sevizie odiose vengono praticate per rendere l'animale più inquieto e, quindi di volo impreveduto e difficile — per rendere il divertimento del tiratore più emozionante! All'uopo — lo si noti bene — è invalso l'uso di asportare con strappo le penne dalla coda del volatile, provocando anche asportazione di lembi di carne viva.

3º) Tutto questo, come è contrario alle regole della morale e di una sana educazione civile, così è in antitesi con le leggi vigenti, che, anzi, comportano precise penalità al riguardo. Infatti:

a) la legge 12 giugno 1913, n. 611 (la cosiddetta legge Luzzatti, tuttora in pieno vigore) sancisce: « sono specialmente proibiti i giuochi che importino strazio di animali »;

b) il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tuttora in vigore, all'articolo 70 detta: « sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici, che possono turbare l'ordine pubblico e che sono contrari alla

morale e al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali »;

c) il Codice penale, all'articolo 727 prevede il maltrattamento di animali e commina un aumento di pena « se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio e sevizie ».

4º) Quasi tutti i paesi del mondo non praticano il tiro a volo e lo hanno proibito; anche l'Inghilterra, che ne aveva visto il nascere per la prima nel 1870, ne ha disposto il divieto. Non esiste tiro a volo negli Stati Uniti, nella Polonia, nell'U. R. S. S., nella Svizzera, nell'Argentina, nella Danimarca, nella Svezia, nella Norvegia, in Germania, Turchia, Canada, India, Finlandia, Inghilterra, Australia, Olanda, Giappone, Irlanda, Islanda, Ungheria, Cecoslovacchia. Nelle competizioni sportive internazionali, come le olimpiadi filandesi, è stato eliminato il tiro a volo, lasciando solo le gare per il tiro al piattello.

5º) Recentemente a seguito della denuncia penale presentata alla Magistratura di Venezia a carico di due tiravolisti, tutta la stampa quotidiana, di informazione, nonché il complesso dei settimanali illustrati senza distinzione di indirizzo politico hanno applaudito alla iniziativa con dettagliati e ripetuti articoli concludenti col voto che il tiro a volo sia abolito. Ora, se la stampa è, come certamente è, l'espressione più qualificata della pubblica opinione, evidentemente questa è ormai concorde nell'auspicare la fine dell'esercizio tiravolistico, che — a dire il vero — è stato sgradito alla popolazione.

\* \* \*

Per questo complesso di validissime ragioni, i proponenti raccomandano alla Camera l'accoglimento della presente proposta di legge, dalla quale, naturalmente, resta esclusa ogni attività di tiro, che non abbia per oggetto animali. Il tiro al piattello, del resto, o al piccione di argilla possono benissimo soddisfare le esigenze degli appassionati, i quali potranno trarne divertimento lecito e da tutti ben accetto. Questi sistemi di tiro si inquadrano in attività di passatempo e di sport, alle quali possono accedere più vasti strati di cittadini; di conseguenza, la proposta, oltreché alla invocata moralizzazione, che torni a vantaggio della nostra società, tende a limitare quella discriminazione fra i cittadini, che non è nello spirito e nella sostanza della Costituzione repubblicana.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

È vietato nel territorio della Repubblica il tiro a volo.

Il contravventore è punito con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

### ART. 2.

Chi organizza manifestazioni in contrasto con il disposto di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 500.000.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.